

Gentili senatori della VII Commissione,

in qualità di relatore dell'A.N.IRC vorrei segnalare alcune **notevoli criticità** e **gravissime conseguenze sociali** relative al concorso ordinario previsto per gli insegnanti di religione italiani e contenuto nell'atto C. 2222 (di conversione del D.L. n. 126 del 29.10.19) che la VII Commissione si appresta ad esaminare nell'atto S. 1633.

Abbiamo studiato a fondo la questione da ogni punto di vista (giuridico, etico-politico, ecclesiale), avvalendoci anche della consulenza di importanti giuristi (professionisti e docenti universitari). Il prodotto di tale lavoro è l'articolo allegato, pubblicato dalla rivista di Bologna 'Il Regno', che costituisce l'unico articolo che in Italia ha affrontato scientificamente il problema. La stessa A.N.IRC sorge due anni fa perché siamo stati i primi e gli unici ad evidenziare in modo chiaro ed argomentato le seguenti criticità e gravi conseguenze sociali.

Questo concorso, a causa dei suoi meccanismi procedurali, darà vita alla prima e più grande ingiustizia sociale ai danni degli insegnanti di religione italiani, a seguito della quale l'amministrazione statale potrebbe essere 'travolta' da migliaia di **ricorsi presso i giudici nazionali ed europei**, invocanti tutela per docenti discriminati e perdenti posto con ben più dei 36 mesi di servizio (che la normativa comunitaria e italiana prevedono come limite massimo di reiterazione di contratti a termine), e comunque **enorme sarebbe il danno di immagine per le forze politiche coinvolte**.

1 – INGIUSTIZIA SOCIALE) Un **concorso ordinario**, infatti, è **aperto a tutti** coloro che hanno solo il titolo di studio e l'idoneità diocesana (=abilitazione; cfr. parere CdS 76/1958; CM 127/1975; CM 217/1978), pur non avendo mai insegnato o avendo svolto solo qualche supplenza o, addirittura, non essendo stati più chiamati dalla diocesi ad insegnare; e che potrebbero partecipare al concorso **anche se in qualche diocesi si decidesse di non concedere a tutti l'idoneità concorsuale**, perché già nel concorso del 2004 casi simili vennero regolati dai giudici che diedero ragione ai ricorrenti permettendo loro di partecipare al concorso. Questa tipologia di partecipante, una volta vinto il concorso, avrebbe diritto a ricevere dallo Stato e dall'ordinario diocesano le 18 ore (nella scuola secondaria, 24/25 nell'infanzia-primaria) di incarico annuale, che fino all'anno precedente non aveva o aveva come supplente. E queste 18/24/25 ore verrebbero trovate togliendole a quegli **insegnanti precari (anche da 20-30 anni)** che per qualsiasi motivo, anche 'aleatorio' (cfr. dichiarazione di voto on. Fusacchia del 3.12.19), non dovessero vincere il concorso o che - avendolo superato - non entrassero subito in ruolo (perché non rientranti nella riserva del 50%), i quali **perderebbero fisicamente il posto di lavoro o 'retrocederebbero' in un part-time forzoso, vedendosi annullato o dimezzato lo stipendio** con cui sostengono le proprie famiglie. Questo perché, sia con la riserva del 50%, sia anche con eventuali graduatorie 'a pettine' tra concorso ordinario e riservato, il problema sta nel fatto che **la quota del 30% dell'organico destinata ai docenti non di ruolo non potrebbe includere tutti coloro che resterebbero precari**: nell'immediato proprio a causa di questo cospicuo ingresso in cattedra di docenti dapprima privi di incarico annuale, negli anni a venire a causa della ben nota decrescita numerica di alunni e classi legata alla crisi demografica in atto a livello nazionale. Ad es., pensiamo a 100 posti in una diocesi, di cui 48 di ruolo e 52 non di ruolo. A bando ne vengono messi 26 e ne resteranno 26 non di ruolo. Se partecipano in 70 (ossia i 52 non di ruolo, più 6 supplenti e 12 non incaricati), è chiaro che quanti di questi ultimi 18 vinceranno il posto di ruolo sostituiranno altrettanti dei 52 non di ruolo che perderanno del tutto o in parte il lavoro). E' semplicemente per questa concreta pericolosa situazione - radicata nel fatto che quello degli IdR è l'unico precariato consolidato in modo ultradecennale (con continuità didattica su cattedra e ricostruzione di carriera) di tutto il comparto scuola - che gli **IdR preferirebbero che tutto resti com'è ora, ossia senza concorso (cfr. punto A)**: ciò sembra strano all'on. Toccafondi, ma, con una metafora, **è meglio stare tutti 'benino' che alcuni 'bene' e altri 'male'** (con forte riduzione oraria e salariale) o **'malissimo'** (perdenti posto di lavoro), soprattutto essendo decisamente 'aleatorio' chi saranno gli IdR che staranno 'male' o 'malissimo'. Non a caso, quando nel 2014, presso le **diocesi di Trento e Bolzano**, si svolse un concorso del tutto analogo a quello in questione, le conseguenze di frattura sociale e di ricorsi al giudice si verificarono tutte, tant'è che le stesse diocesi nel 2018 bandirono un nuovo concorso esattamente secondo le modalità indicate nell'allegato e nel punto C.

2 – DISCRIMINAZIONE GIURIDICA) Lo Stato ha già approvato ed espletato nel passato più e meno recente (le c.d. Fasi Zero, A, B e C del piano assunzionale *ex lege* 107/15 e il bando del febbraio 2018 per i docenti abilitati), e **sta attualmente attuando per tutti gli altri docenti delle altre discipline soluzioni assai più semplificate**. Prevedere un concorso ordinario, dopo 16 anni in cui lo Stato stesso è venuto meno alla previsione di legge di bandire ogni tre anni un nuovo concorso, avrebbe come conseguenza che i veri discriminati dall'amministrazione scolastica risulterebbero essere gli insegnanti di religione, i quali avrebbero un altro motivo decisivo per impugnare il concorso in questione, e ricorrere successivamente in tutti i gradi di giudizio nazionali e comunitari chiedendo il reintegro nel posto di lavoro perduto e pesanti risarcimenti.

3 – IMPOSSIBILITA' DI VALUTARE IL MERITO DEGLI IDR) Il paradosso maggiore, poi, consisterebbe nell'ulteriore fatto che il concorso ordinario **non permette affatto di valutare il 'merito' dell'IdR, in quanto per legge qualsiasi concorso statale (ordinario o riservato che sia) non potrà mai verificare le nostre conoscenze e competenze disciplinari né le nostre effettive capacità relazionali** (verificate invece dagli ordinari diocesani nei concorsi interni alla diocesi, durante il tutoraggio effettuato nei primi anni di insegnamento e monitorando i dati degli avvalentisi), ma solo elementi di storia della scuola e di diritto scolastico, nozioni sindacali e astratte teorie pedagogiche, che in tutte le altre discipline - anche quando venivano verificati - non potevano avere il peso totalitario che avrebbero nel nostro caso (e che quindi potrebbero benissimo essere verificate durante l'anno di prova). Verrebbero pertanto **disattese le linee**

guida per i concorsi pubblici (cfr. Direttiva n.3/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione), in quanto - non tenendo conto della specifica natura complessa e concordataria dell'IRC - gli IdR selezionati non necessariamente sarebbero i migliori, mentre sicuramente risulterebbero in sovrabbondanza dal punto di vista del fabbisogno della P.A.: infatti, **per fare loro spazio su posti 'vacanti in organico di ruolo', ma attualmente 'indisponibili' perché già nella 'disponibilità' di altri IdR con ricostruzione di carriera e lunga continuità di cattedra in organico di diritto, si renderebbero necessari i licenziamenti e le riduzioni di orario di questi ultimi**, di cui al punto 1. Anzi, non possiamo escludere che saranno proprio i docenti che si dedicano a tempo pieno alla scuola a essere maggiormente penalizzati dalla procedura prevista da questa legge: soprattutto per il tempo investito nella didattica e nei progetti curriculari ed extra-curriculari, oltre che per la loro posizione familiare di persone di mezza età, con assoluta minore disponibilità di tempo rispetto a una persona appena titolata e non ancora immersa nel lavoro scolastico. Il risultato sarebbe di **sostituire docenti precari affidabili con insegnanti in parte o totalmente privi di esperienza** (oppure addirittura non più incaricati dall'ordinario diocesano), **i quali potrebbero provocare nelle classi notevoli danni rispetto ai quali si potrà intervenire solo a posteriori, con grave nocimento per gli alunni e famiglie danneggiate.**

4 – ASPETTI ECONOMICI) Tale concorso **non tutela le finanze dello Stato** dagli effetti di norme concernenti materie di interesse ecclesiale, in quanto il concorso **non sarebbe 'a costo zero'**, stanti tutte le spese concorsuali e di inquadramento economico dei nuovi docenti privi di ricostruzione di carriera, mentre 'a costo zero' sarebbe la proposta contenuta nell'allegato e nel punto C.

La nostra associazione, per tutti questi motivi, propone con forza di:

A) stralciare da questo provvedimento e da ogni proposta di emendamento che il Senato proporrà la presenza del concorso ordinario che è socialmente ingiusto, discriminatorio, incapace di valutare il merito e inutilmente costoso: sia con la riserva del 50%, sia graduatorie 'a pettine' con concorsi riservati (al 50%), soprattutto quando non si prevedessero, come sino ad oggi non si è fatto, graduatorie ad esaurimento ed uso del sistema dei punteggi volto a tutelare l'anzianità di servizio e l'idoneità del concorso 2004.

B) lasciare il comma dedicato alla graduatoria ad esaurimento degli idonei al concorso del 2004 che ridiventerebbe valida e produrrebbe così i suoi effetti oggi interrotti.

C) risolvere definitivamente il problema, assumendosene quindi il merito politico, configurando una procedura straordinaria non selettiva coerente con le suddette linee guida: concorso per soli titoli e graduatoria permanente a esaurimento, riservato a coloro che insegnano con ricostruzione di carriera o con 3 anni negli ultimi 8, analogamente a quello realizzato nel 2018 nelle diocesi di Trento e Bolzano e che, come spiegato nell'allegato, si potrebbe 'esportare' a livello nazionale perché rispettoso della Costituzione [art.97] e realizzato senza alcun uso di normativa speciale provinciale. **Ciò non verrebbe inficiato da una tesi erronea** che spesso viene ripetuta dalle forze politiche: **ossia che non si possa prevedere una procedura straordinaria e bandire un concorso per soli titoli se non prevedendo contestualmente anche una procedura ordinaria e bandendo un concorso per titoli ed esami riservando al massimo il 50% dei posti banditi alla procedura straordinaria.** Le note pronunce della Corte Costituzionale che affrontano in realtà una questione diversa (limite di posti riservabili al personale interno della P.A. nell'ambito di concorso pubblico ordinario su altra qualifica), affermano infatti semplicemente che nel caso di procedura ordinaria per titoli ed esami si può riservare un massimo del 50% dei posti banditi al personale interno, ma non che in caso di procedura straordinaria non selettiva volta alla stabilizzazione di personale precario oltre i 36 mesi si debba necessariamente prevedere contestualmente una procedura ordinaria per titoli ed esami su almeno il 50% dei posti complessivamente messi a concorso. Tanto è vero che **nessuna eccezione di presunta incostituzionalità ha interessato il citato concorso per soli titoli svolto nel 2018 nelle diocesi di Trento e Bolzano.**